



## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

VIA NONA STRADA, 23 Q /5 - 35129 PADOVA  
Telefono: 049.7800724 - Fax: 049.7800628

E-mail: [padova@figc.it](mailto:padova@figc.it)

Indirizzo Internet: [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it)



# COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 30/10/2020 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

## Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	585
Sospensione competizioni Regionali LND e Competizioni Nazionali e Regionali SGS – (Disposizioni per gli allenamenti).....	585
2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO .....	586
<b>SEGRETERIA</b> .....	586
Conduzione Tecnica delle squadre – Termine ultimo 31/10/2002 .....	586
Tesseramento Giocatori — Prossime Scadenze .....	586
Concessione di deroga per giovani calciatrici 2020/2021 .....	587
Svincolo inattività del Calciatore (Art.109 N.O.I.F.).....	587
3. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO .....	587
Apertura Segreteria Ufficio del Coordinatore SGS Veneto .....	587
Richieste per Deroghe Giovani Calciatori .....	587
Aree di Sviluppo Territoriali.....	588
<b>ATTIVITÀ DI BASE</b> .....	589
Scuole Calcio .....	589
Attività di Aggiornamento e Formazione .....	589
4. COMUNICAZ.DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE.....	590
SOSPENSIONE CAMPIONATI - ATTIVITA' FEMMINILE .....	590
5. COMUNICAZ. DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE .....	590
SOSPENSIONE CAMPIONATI - ATTIVITA' CALCIO A 5 .....	590
6. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA.....	591
<b>SEGRETERIA</b> .....	591
CHIUSURA Ufficio Delegazione di Padova .....	591
Comunicazioni e Richieste Informazioni agli Uffici della Delegazione .....	591
7. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	591
<b>CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</b> .....	591
Reclamo n. 2 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. Arre Bagnoli Candiana ABC (matr. 949232) .....	591
Reclamo n. 13 CSAT 2020/2021 della Società U.S. Brusegana S. Stefano (matr. 913861).....	593
Reclamo n. 14 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Polisportivatribano (matr. 780833).....	594

## **COMUNICATO STAMPA AREA NORD LND – 27 OTTOBRE 2020**

Nel difficilissimo momento che anche le Società dilettantistiche affiliate alla FIGC-LND stanno attraversando per le misure restrittive connesse alle recenti normative di prevenzione e contenimento del Covid-19, i Presidenti dell'Area Nord LND evidenziano e chiedono quanto segue.

L'osservanza del Protocollo della FIGC per la ripartenza in sicurezza dell'attività calcistica giovanile e dilettantistica ha prodotto enormi sacrifici, impegni e responsabilità alle Associazioni sportive affiliate e ha costituito una barriera alla diffusione del Covid-19, un deterrente a trasgressioni di ogni tipo e una formazione di impareggiabile valore sociale e civico per giovani e adulti nella lotta al virus.

L'attività sportiva, giovanile e dilettantistica, svolta in sicurezza deve essere considerata una esigenza vitale per i giovani e un formidabile, insostituibile strumento formativo per le attuali e per le future generazioni. La confusione generata dal DPCM del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio dello Stato, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 1 comma 9 lettere e), f) e g), attraverso le quali sono state sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive, senza tuttavia fare un minimo di chiarezza in merito alla possibilità di continuare gli allenamenti negli sport di squadra e di contatto. Il susseguirsi delle più disparate interpretazioni: dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni Ministri, alle faq del dipartimento dello sport, per non parlare della circolare del Ministero dell'Interno hanno messo tutti noi alla prova e ci hanno visti fare l'ennesimo deciso intervento, insieme al nostro Presidente Cosimo Sibilia, per far evidenziare come le nostre affiliate abbiano operato, impiegando anche ingenti risorse economiche, al fine di poter proseguire l'attività nella massima sicurezza possibile e garantire ai nostri ragazzi la possibilità di fare sport per il loro benessere.

Per tutto quanto precede, con il rispetto e la comprensione delle decisioni e delle iniziative di ogni ambito regionale, determinate da specifiche situazioni epidemiologiche, siamo lieti in primo luogo di comunicare che la segreteria federale, recepite le nostre istanze, le ha rappresentate all'Ufficio dello Sport il quale ha chiarito che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un allenatore/istruttore.

Il lavoro proseguirà, sempre di concerto con il Presidente Cosimo Sibilia e con gli uffici L.N.D., al fine di poter ottenere il prima possibile dal Governo il supporto concreto alle Società e la riapertura dell'attività di allenamento necessaria per la preparazione alle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC quando le stesse potranno essere disputate in sicurezza.

**I Presidenti dei Comitati dell'Area Nord**

Marghera, 30 ottobre 2020

# 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

## **Sospensione competizioni Regionali LND e Competizioni Nazionali e Regionali SGS – (Disposizioni per gli allenamenti)**

Si trasmette anche, in allegato, nota della Segreteria Generale della FIGC inerente l'oggetto.

Si rende noto il testo a firma del Presidente, Dott. Gabriele Gravina, del 29/10/2020, prot. 5517/SS della F.I.G.C.:

“visto quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, e, in particolare, le seguenti previsioni:

art. 1, comma 9, lett. e): "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva";

art. 1, comma 9, lett. f): "sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti";

art. 1, comma 9, lett. g): "fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale";

- considerato che dette disposizioni si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 Ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
- viste le "risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport in merito ai recenti provvedimenti del Governo (F.A.Q.)", pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport;
- considerato che, con comunicazione del 22 ottobre 2020 Prot. N. 5233/Presidenza, sono state sospese le competizioni organizzate dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale e l'attività di base;

- preso atto, altresì, della sospensione delle competizioni nazionali giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, deliberata in data 27 ottobre 2020 dal Settore stesso;  
si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 24 novembre 2020 anche le competizioni organizzate dalla L.N.D. a livello regionale, nonché le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale e regionale.

In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe / Divisioni organizzatrici delle stesse.”

## 2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO

**Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 35 del 29/10/2020**

### **SEGRETERIA**

#### **Conduzione Tecnica delle squadre – Termine ultimo 31/10/2002**

Si informa per ogni più opportuna conoscenza che le deroghe verranno concesse **solo ed esclusivamente** per questa stagione sportiva, ai dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie giovanili **che risultino essere iscritti ad un Corso Uefa “C”, oppure ad un Corso Uefa “C” on line.**

Pertanto si invitano le società a **non inviare** richieste per soggetti che non soddisfino i sopracitati requisiti.

**Si rende noto inoltre che la richiesta di deroga per la conduzione tecnica delle squadre è valida sino al 31/10/2002. Oltre tale termine le richieste non verranno prese in considerazione.**

#### **Conduzione Tecnica delle squadre**

Al fine di poter fornire alle Società l'opportunità di adeguarsi alle nuove normative, sentito il parere del Settore Tecnico e del coordinatore del SGS, si concede deroga solo per questa stagione sportiva, ai seguenti dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie a fianco indicate:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Società</b>	
Schiavolin Michele	Asd Union Voltar.	Iscritto al Corso UEFA Livello “C” - Pulcini

#### **Tesseramento Giocatori — Prossime Scadenze**

- **Trasferimenti Calciatori — Art.100 - delle N.O.I.F.**

Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 229/A del 23 giugno 2020, entro e non oltre:

***Venerdì 30 ottobre 2020 ( Ore 19.00 )***

- **Giocatori in Variazione — Art.118 N.O.I.F.**

Si ricorda che la “variazione di attività Art.118” di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti,

può avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 229/A del 23 giugno 2020, entro e non oltre:

**Venerdì 30 ottobre 2020 ( Ore 19.00 )**

## Concessione di deroga per giovani calciatrici 2020/2021

Vista la richiesta presentata dalla società e dagli esercenti la potestà genitoriale completa di tutta la documentazione prevista con C.U. N°1 del SGS, il Presidente Nazionale del S.G.S. , acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Veneto, rilascia deroga - solo per la stagione sportiva in corso - a favore delle sottoelencate calciatrici :

**per la partecipazione al TORNEO PULCINI Misti:**

<u>Cognome e nome</u>	<u>data nasc.</u>	<u>Denominazione Società</u>
BARUFFALDI RITA	12/12/2009	MONTAGNANA
MANTOAN MARTINA	05/10/2009	MONTAGNANA
SCANZANO SOFIA	24/08/2009	MONTAGNANA

**per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI Misti:**

<u>Cognome e nome</u>	<u>data nasc.</u>	<u>Denominazione Società</u>
PASINATO GIORGIA	12/10/2007	CITTADELLA WOMEN
PANDIN SOFIA	11/10/2007	CITTADELLA WOMEN

## Svincolo inattività del Calciatore (Art.109 N.O.I.F.)

**Esamine** le istanze presentate degli atleti sotto elencati, unitamente gli esercenti la potestà genitoriale, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva dopo quattro giornate di gara;

**visto** quanto previsto dal C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale;

**Il C.R. Veneto delibera lo svincolo dei seguenti giocatori:**

<u>NOMINATIVO</u>	<u>DATA NASCITA</u>	<u>MATRICOLA</u>	<u>DENOMINAZIONE SOCIETÀ</u>
BIASIOLO MANUEL	04/09/2006	2528514	ACADEMY PLATEOLA
VITALE CRISTIAN	12/12/2006	2121387	PIOVESE

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente comunicato.

## 3. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### Apertura Segreteria Ufficio del Coordinatore SGS Veneto

Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria da **martedì 27 ottobre 2020, resteranno chiusi a tutto il 24 novembre 2020** salvo proroghe. (si resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell' SGS Nazionale).

Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare il Coordinatore Regionale prof. **Valter Bedin** al cell. 347.2569227 oppure il segretario p.i. **Pietro Bianzale** al cell. 333.9703700

### Richieste per Deroche Giovani Calciatori

In considerazione della situazione attuale; causa COVID 19, si invitano le società a inviare esclusivamente tramite e-mail la documentazione di richiesta deroga, al seguente indirizzo:

[fem.venetosgs@figc.it](mailto:fem.venetosgs@figc.it)

## Aree di Sviluppo Territoriali

Nell'ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico prosegue il programma relativo alle Aree di Sviluppo Territoriali (AST): un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di tutto il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura federale. Le Aree di Sviluppo Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, allenatori e dirigenti delle Società del territorio, al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell'intero territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani. In Veneto, presso le società di Scuola Calcio Élite individuate è iniziata, lunedì 12 ottobre, l'attività per la corrente stagione sportiva. Si comunicano di seguito gli appuntamenti presso le società previsti nel mese di **NOVEMBRE**.

**Tutti gli incontri sotto indicati si svolgeranno secondo i dettami del nuovo DPCM del 24/10/2020**

### **AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI PADOVA e ROVIGO Convocazione di Novembre**

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività dell'**Area di Sviluppo Territoriale di PADOVA e ROVIGO**, comunica l'elenco delle Società coinvolte questo mese.

I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, **certificato di idoneità per l'attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere parte all'allenamento).**

Per qualsiasi comunicazione contattare il:

Dott. Denis Gazzetta responsabile tecnico

Tel. **348-3650522**

mail: [denis.gazzetta@gmail.com](mailto:denis.gazzetta@gmail.com)

### **STAFF**

**Responsabile Tecnico A.S.T.:**

Denis **GAZZETTA**

**Istruttore:**

Gianluca **DI GIROLAMO**

**Istruttore:**

Marco **ZILLI**

**Istruttore:**

Omar **MAMPRESO**

**Istruttore:**

Christian **SCHIEVANO**

**Allenatore Portieri:**

Alberto **CARPI**

**Preparatore Atletico:**

Vincenzo **PIERMATTEO**

**Psicologa:**

Cinzia **MATTIOLO**

Lo **STAFF** dell'**AST** di **PADOVA** e **ROVIGO** sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:

- **GIOVEDI' 29 OTTOBRE** dalle 17.30 alle 19.00 presso la Società **BOCAR JUNIORS** con le categorie U11-U10
- **SABATO 31 OTTOBRE** dalle 15.30 alle 17.00 presso la Società **DUOMO** con le categorie U9-U8-U7-U6
- **LUNEDI' 2 NOVEMBRE** dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società **VIGONTINA** con le categorie U13-U12
- **MARTEDI' 3 NOVEMBRE** dalle 17.45 alle 19.30 presso la Società **CALCIO PADOVA Settore Femminile** **CALCIO PADOVA Settore Femminile** con le categorie U15-U14
- **SABATO 7 NOVEMBRE** dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società **LA ROCCA MONSELICE** con le categorie U9-U8-U7-U6
- **LUNEDI' 9 NOVEMBRE** dalle 18.00 alle 19.45 presso la Società **PIOVESE** con le categorie U14-U13-U12
- **MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE** dalle 17.30 alle 19.00 presso la Società **SOLESINESE** con le categorie U11-U10
- **SABATO 14 NOVEMBRE** dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società **ALBIGNASEGO CALCIO** con le categorie U9-U8-U7-U6
- **LUNEDI' 16 NOVEMBRE** dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società **BOCA JUNIORS** con le categorie U14-U13-U12

- **GIOVEDI' 19 NOVEMBRE** dalle 18.30 alle 20.00 presso la Società **DUOMO** con le categorie U11-U10
- **SABATO 21 NOVEMBRE** dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società **VIGONTINA** con le categorie U9-U8-U7-U6
- **LUNEDI' 23 NOVEMBRE** dalle 17.45 alle 19.30 presso la Società **CALCIO PADOVA Settore Femminile** con le categorie U19-U18-U17-U16
- **GIOVEDI' 26 NOVEMBRE** dalle 17.30 alle 19.00 presso la Società **LA ROCCA MONSELICE** con le categorie U11-U10
- **SABATO 28 NOVEMBRE** dalle 15.30 alle 17.00 presso la Società **PIOVESE** con le categorie U9-U8-U7-U6
- **LUNEDI' 30 NOVEMBRE** dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società **SOLESINESE** con le categorie U14-U13-U12

## **ATTIVITÀ DI BASE**

### **Scuole Calcio**

#### **SCADENZA 2° STEEP PER SCUOLE CALCIO E SCUOLE CALCIO ELITE.**

In riferimento a quanto pubblicato sul cu. 31 del 14/10/2020 si comunica che, in attesa di divulgazione di ulteriori progetti qualificanti da parte del SGS Nazionale, la data di scadenza per la presentazione della documentazione relativa al 2° Steep viene posticipata dal 3 Novembre 2020 a **Martedì 10 NOVEMBRE 2020.**

Le Società sono invitate ad inoltrare tutta la documentazione relativa al 2° steep in un'unica soluzione.

### **Attività di Aggiornamento e Formazione**

In riferimento alla richiesta-riconferma di Scuola Calcio Élite / Scuole Calcio A5, così come previsto dal C.U. N° 5 Nazionale, in relazione al progetto di attività di informazione ed aggiornamento, le sottoscritte Società organizzano degli incontri come di seguito specificato:

#### **Scuole Calcio Elite'**

##### **Delegazione di Padova**

Data/ora                   **mercoledì 04/11/2020 ora 20:00**  
 Società                   **CITTADELLA WOMAN**  
 Luogo Incontro       c/o Centro Sportivo Tombolo - Tombolo PD  
 Argomento               Lo spazio come elemento fondamentale per la costruzione di un gioco efficace  
 Relatore                 Sig. **Biasio Leopoldo**: Allenatore

Data/ora                   **lunedì 02/11/2020 ora 20:00**  
 Società                   **ESTE S.R.L**  
 Luogo Incontro       Via Monte Cero n°81 - Este PD  
 Argomento               Le nuove regole del gioco del calcio  
 Relatore                 Sig. **Tomiato Gianluca**: Tecnico

Data/ora                   **venerdì 06/11/2020 ora 21:00**  
 Società                   **MESTRINORUBANO F.C.**  
 Luogo Incontro       c/o Centro Sportivo "Bertocco" Sala Riunioni - Via G. Galilei - Metrino PD  
 Argomento               Primo soccorso  
 Relatore                 Sig. **Ruzza Paolo**: Fisioterapista

Data/ora **giovedì 05/11/2020 ora 20:30**  
Società **PIOVESE S.S.D.AR.L**  
Luogo Incontro c/o Sede Societaria Stadio Vallini - Viale Madonna delle Grazie n°33 Piove di Sacco PD  
Argomento Ruoli a confronto nelle categorie giovanili  
Relatore Dott. **Pinton Antonio** e **Gottardo Leonardo**: Psicologo

## 4. COMUNICAZ.DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

### SOSPENSIONE CAMPIONATI - ATTIVITA' FEMMINILE

Con il DPCM del 24 Ottobre 2020, in vigore a partire dal 25.10.2020, viene stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l'attività giovanile.

Per quanto riguarda l'attività femminile nello specifico, di concerto con il Dipartimento Calcio Femminile e con il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale vengono sospesi i seguenti campionati :

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
CAMPIONATO DI UNDER 19 / JUNIORES  
CAMPIONATO DI UNDER 17  
CAMPIONATO DI UNDER 15

Per quanto attiene lo **svolgimento degli allenamenti**, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il competente Ufficio per lo Sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Sarà premura della Lega Nazionale Dilettanti e di seguito i Comitati Regionali darne tempestiva informativa attraverso i suoi canali ufficiali.

## 5. COMUNICAZ. DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

### Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/10/2020

### SOSPENSIONE CAMPIONATI - ATTIVITA' CALCIO A 5

Con il DPCM del 24 Ottobre 2020, in vigore a partire dal 25.10.2020, viene stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l'attività giovanile.

Per quanto riguarda l'attività di Calcio a 5 Regionale, nello specifico, vengono sospesi i seguenti campionati :

CAMPIONATO DI SERIE C1  
CAMPIONATO DI SERIE C2  
CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE C  
CAMPIONATO DI UNDER 21  
CAMPIONATO DI UNDER 17  
CAMPIONATO DI UNDER 15

Per quanto attiene lo **svolgimento degli allenamenti**, si rimanda a quanto chiarito dalla FIGC in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.



## 6. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

### SEGRETERIA

#### CHIUSURA Ufficio Delegazione di Padova

In relazione all'ordine di servizio della LND del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento emergenza Covid-19, si comunica che, a partire dal 27 Ottobre **gli Uffici della Delegazione Provinciale di Padova saranno chiusi sino a tutto il 24 Novembre**, salvo proroghe.

I referenti ed i collaboratori della Delegazione ed il dipendente LND non saranno pertanto in servizio e presenti presso gli Uffici della Delegazione.

Si invitano le Società a comunicare tramite email a [padova@figc.it](mailto:padova@figc.it).

Le richieste saranno prese in carico quando sarà possibile.

#### Comunicazioni e Richieste Informazioni agli Uffici della Delegazione

Per evadere in modo più preciso e rapido le richieste delle società affiliate, si ritiene utile ricordare che: **nelle comunicazioni via posta elettronica, in ogni messaggio dovrà essere sempre indicato al termine della richiesta (come fosse una firma)**

#### **LA DENOMINAZIONE AGGIORNATA E LA MATRICOLA DELLA SOCIETÀ**

In mancanza di tale dato, la Delegazione non sarà nella condizione di esaudire l'istanza inoltrata.

Nel caso di pratiche che riguardino nominativi specifici di **calciatori, dirigenti o tecnici**, dovrà essere sempre indicato nel testo del messaggio **il nominativo esatto del calciatore, dirigente o tecnico ed il relativo numero di pratica per cui si richiede assistenza.**

**Si ricorda, infine, che le richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Uffici della Delegazione, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.**

Invitiamo le Società a prenderne buona nota.

## 7. GIUSTIZIA SPORTIVA

### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**Reclamo n. 2 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. Arre Bagnoli Candiana ABC (matr. 949232)**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Diego Manente – Presidente

avv. Giampaolo Marcon - Componente

avv. Gianni Solinas – Componente (Relatore)

nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale la Società U.S.D. Arre Bagnoli Candiana ABC avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 23.9.2020 gara di Prima Categoria del 20.9.2020 Granzette - Arre Bagnoli Candiana riguardo i seguenti provvedimenti:

- Irricevibilità del reclamo avverso la regolarità della gara contro la Società ASD.PM Granzette.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *“La Società Arre Bagnoli Candiana ha presentato preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara del 20.9.2020 contro la Società ASD.PM Granzette, lamentando con successivo reclamo la posizione irregolare del giocatore Romanin Stefano, che non avrebbe scontato la squalifica asseritamente inflittagli con C.U. 64 del 19.2.2020. Tuttavia col reclamo non ha inviato la documentazione comprovante l’assunto, com’è onere della reclamante”*.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale osserva che, ai fini della decisione, occorre, in via preliminare, effettuare alcune considerazioni sul nuovo impianto del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Non vi è dubbio, infatti, che il *nuovo processo sportivo* sia retto, da una parte, dal cd. *principio di collaborazione* e, dall’altra, dal principio dispositivo *dell’onere della prova* nonché, dall’altra ancora, dal principio del *rispetto del contraddittorio* e del conseguente corollario legato, appunto, al rispetto del contraddittorio che la decisione del Giudice si forma, all’esito, appunto di un confronto tra le Parti interessate o quanto meno sulla facoltà delle stesse di poter rappresentare i fatti prima dell’assunzione della decisione.

In ordine al cd. *principio di collaborazione*, l’art. 44 denominato espressamente *“principi del processo sportivo”* dispone, al comma 2°, che *“... I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive ...”* ed, al comma 4°, statuisce, tra l’altro, che *“... i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto ...”*.

In ordine, invece, al principio dell’*onere della prova* l’art. 57 richiama l’attenzione sul fatto che gli Organi di giustizia possono liberamente valutare *“... le prove fornite dalle Parti ...”*, mentre l’art. 67, al comma 3°, statuisce espressamente che *“... il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova ...”*.

In ordine, infine, al *principio del contraddittorio* e del conseguente corollario che la decisione del Giudice si deve necessariamente formare, all’esito, appunto di un confronto tra le Parti interessate o quanto meno sulla facoltà delle stesse di poter rappresentare i fatti prima dell’assunzione della decisione, è sufficiente richiamare, a titolo meramente esemplificativo, l’art. 49 comma 4° ove si prevede l’obbligo di inviare (a carico del soggetto che adisce gli Organi della Giustizia Sportiva) il ricorso o il reclamo alla Controparte ed il successivo comma 5° ove viene disciplinato il diritto, appunto, della Controparte, dopo aver ricevuto le contestazioni alla stessa mosse, di trasmettere, a propria volta, controdeduzioni o anche l’art. 67 ove, al comma 6°, è previsto l’obbligo - a carico del Giudice Sportivo di comunicare la data in cui assumerà la decisione e il comma 7° dello stesso articolo prevedono la possibilità dello stesso istante e, soprattutto, degli altri soggetti interessati di far pervenire memorie e/o documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Chiariti alcuni dei principi che regolano il processo sportivo esaminando la fattispecie in esame, si può affermare (come regola generale) che ogni ricorso o reclamo che siano basati sull’asserita violazione di provvedimenti e/o decisioni contenute in un Comunicato Ufficiale dovrebbe contenere sia l’indicazione del numero e della data di pubblicazione Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento asseritamente violato che allegazione cartacea dello stesso o quanto meno dello stralcio cartaceo del medesimo che contenga, appunto, il provvedimento asseritamente violato.

In caso, infatti, di omessa indicazione sia degli estremi identificativi (numero e data di pubblicazione) del Comunicato asseritamente violato che della sua allegazione documentale, il Ricorso o il Reclamo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, né l’Istante potrebbe invocare un del tutto inesistente obbligo, da parte dell’Organo di Giustizia sportiva, di dover effettuare ricerche e di acquisire, all’esito delle stesse, l’eventuale documento, atteso il principio dell’*onere della prova* a carico delle Parti e l’evidente violazione (da parte dell’Istante) del dovere di collaborazione; peraltro l’eventuale attività di ricerca da parte del Giudice della documentazione mancante comporterebbe anche una lesione del contraddittorio atteso che la sua decisione verrebbe assunta sulla base di documenti e/o atti non noti alla Controparte in quanto non allegati, appunto, al ricorso stesso.

A conclusioni diverse si può giungere nell’ipotesi in cui l’Istante abbia (all’interno del proprio Atto), invece, chiaramente individuato sia in numero del Comunicato che la data della sua pubblicazione oltre ovviamente alla parte di esso che ritiene essere stata asseritamente violata, ma – in maniera poco diligente – abbia omesso l’allegazione cartacea.

In tali ipotesi – e sempre che tutti gli altri elementi del ricorso e/o del reclamo siano completi ed esaurienti – in considerazione che l'Istante ha fornito un *principio di prova* non si dovrebbe ritenere inammissibile il ricorso, ma il Giudice dovrebbe, appunto, indicare la data in cui andrà ad assumere la decisione con comunicazione alle Parti interessate.

A questo punto, assolto il rispetto del principio del contraddittorio sarà da valutare il comportamento della Controparte, atteso che laddove la stessa non contesti la veridicità del fatto alla stessa addebitato come violazione, il Giudice potrà ritenere la contestazione come pacifica e potrà liberamente decidere tenendo conto che la circostanza contestata come violazione (ovvero l'esistenza del Comunicato e il provvedimento in esso indicato) è appunto circostanza pacifica e non contestata tra le Parti.

Nell'ipotesi, invece, che la Controparte contesti l'esistenza del comunicato e/o anche solo l'esistenza del provvedimento oggetto di contestazione, il Giudice non potrà ritenere provata la circostanza e, quindi, il ricorso dovrebbe essere respinto (nel merito) per non essere stata provata la violazione.

Riassumendo si può sostenere che il ricorso o il reclamo che non contenga né l'indicazione del Comunicato contenente il provvedimento oggetto di asserita violazione né la sua allegazione cartacea dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre nell'ipotesi di analitica menzione del n.ro del comunicato, della sua pubblicazione e del provvedimento oggetto di violazione permetterà al Giudice di indicare la data in cui prenderà la decisione fermo restando che solo nell'ipotesi di mancata contestazione da parte della Controparte interessata, egli potrà ritenere pacifico il fatto dedotto dall'istante mentre nell'ipotesi di contestazione potrà rigettare il ricorso o il reclamo non essendo stata fornita (dalla parte interessata) prova delle proprie affermazioni.

In definitiva l'istante che, in maniera poco diligente ed in spregio del principio di collaborazione non allega quanto meno il n.ro del comunicato e la data di sua pubblicazione, si espone al rischio che – in caso di contestazione della Controparte della veridicità dei fatti contestati – il Giudice respinga la domanda per mancato adempimento dell'onere della prova non essendo stata raggiunta, proprio a seguito della contestazione avvenuta, la prova dei fatti contestati e non potendo pretendere che il Giudice debba lui supplire alle carenze probatorie acquisendo lui la documentazione mancante.

Entrando ora nel merito del caso specifico sottoposto a codesta Corte, si rileva che la società Arre Bagnoli, pur non allegando il Comunicato asseritamente violato, ha – oltre ad aver indicato i fatti oggetto di asserita violazione – analiticamente indicato il numero e la data di pubblicazione del Comunicato contenente l'asserita violazione e, quindi, il ricorso non possa essere ritenuto inammissibile.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto e fermi i principi sopra indicati, codesta Corte Sportiva di Appello

P.Q.M.

delibera, ai sensi dell'art. 78 comma 2° del Codice di Giustizia Sportiva, di annullare la decisione di inammissibilità del Giudice Sportivo e rinvia al medesimo per l'esame del merito del ricorso proposto.

La tassa reclamo non è dovuta.

Il Relatore  
F.to Gianni Solinas

Il Presidente  
F.to Diego Manente

Il Segretario  
F.to Sabrina Cazzin

### **Reclamo n. 13 CSAT 2020/2021 della Società U.S. Brusegana S. Stefano (matr. 913861).**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Diego Manente – Presidente

dott. Sergio Cavallero – Componente (Relatore)

avv. Giampaolo Marcon – Componente

nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, a seguito del reclamo n. 13 CSAT 2020/2021 proposto dalla Società U.S. Brusegana S. Stefano (matr. 913861) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale la Società U.S. Brusegana S. Stefano avverso delibera del Giudice Sportivo territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 14.10.2020 Delegazione di Padova, gara di Seconda Categoria del 11.10.2020 Brentella – Brusegana S. Stefano riguardo i seguenti provvedimenti:

- Pronuncia da parte dell'allenatore Riccardo Crivellaro di frasi blasfeme.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *“Dopo essere stato ammonito, veniva espulso per aver pronunciato gravi offese verso il direttore di gara e ripetute frasi blasfeme; alla notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco con atteggiamento aggressivo venendo trattenuto a forza dai propri giocatori per evitare il contatto fisico e a fine gara reiterava insulti, bestemmie costringendo nuovamente l'intervento dei suoi giocatori”*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

constatato che il preannuncio di reclamo è stato depositato non alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il CR Veneto ma, a quanto risulta, presso la Delegazione di Padova;

visto l'art. 77 comma 2 C.G.S., secondo cui *“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale”*;

ritenuto che il preannuncio di reclamo costituisce condizione di ammissibilità del reclamo stesso;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

Il Relatore  
F.to Sergio Cavallero

Il Presidente  
F.to Diego Manente

Il Segretario  
F.to Sabrina Cazzin

### **Reclamo n. 14 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Polisportivatribano (matr. 780833).**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Diego Manente – Presidente

avv. Giampaolo Marcon – Componente

avv. Gianni Solinas – Componente (Relatore)

nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, a seguito del reclamo n. 14 CSAT 2020/2021 proposto dalla Società A.S.D. Polisportivatribano (matr. 780833) ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale la Società A.S.D. Polisportivatribano avverso delibera del Giudice Sportivo Provinciale di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 14.10.2020 Delegazione di Padova, gara Under 17 Provinciali del 4.10.2020 Agna Academy - Polisportivatribano riguardo i seguenti provvedimenti:

- Squalifica del giocatore Decilesi Leonardo (Polisportivatribano) fino al 13.12.2020 per aver proferito a un giocatore avversario un insulto accompagnato da un epiteto discriminatorio con cui lo ha individuato con un termine spregiativo in ragione del colore della sua pelle;

- Ammenda di euro 100,00 a carico della società Polisportivatribano per comportamento discriminatorio di un suo calciatore;

- Obbligo della società Polisportivatribano di disputare una gara senza la partecipazione di pubblico, in quanto responsabile per i comportamenti discriminatori posti in essere dal suo calciatore, sanzione sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del C.U., ai sensi dell'art. 28 comma 7 C.G.S.

Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: *“non vi è dubbio che gli insulti pronunciati dal giocatore della Polisportivatribano Decilesi Leonardo avessero carattere discriminatorio, come risulta chiaro da uno sprezzante riferimento al colore della pelle del giocatore avversario. Il calciatore è quindi responsabile di un comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 28 comma 2 C.G.S. La Società Polisportivatribano è altresì responsabile della condotta discriminatoria del proprio giocatore (art. 28 comma 4 C.G.S.). In particolare, trova nella fattispecie applicazione la sanzione minima della gara a porte chiuse. Trattandosi della prima violazione da parte della società*

*Polisportivatribano (art. 28 comma 7 C.G.S.) si ritiene opportuno utilizzare la facoltà di sospensione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse, con la quale si sottopone la società ad un periodo di prova di un anno”.*

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,  
esaminato il contenuto del Reclamo proposto dalla società ritiene che lo stesso debba essere respinto.

Nel caso specifico il rapporto arbitrale – sul quale si è fondata la decisione del Giudice Sportivo – appare chiaro e circostanziato e non emergono dubbi che l’Arbitro abbia, da una parte, chiaramente sentito il contenuto della frase offensiva a discriminatoria collegata ad un insulto per motivi di colore e, dall’altra, anche individuato senza incertezze l’autore della frase ovvero il giocatore Leonardo Decilesi.

Peraltro la stessa società Reclamante, nel proprio atto di impugnazione, da una parte, non esclude che la frase indicata dal Direttore di gara sia stata effettivamente pronunciata atteso che espressamente afferma “ ... *non siamo nelle condizioni di affermare con sicurezza che nessuno in campo sia responsabile di quanto messo a referto dal Direttore di gara ...*” e, dall’altra, si limita ad asserire in maniera ipotetica che” .... *Sembra che nessuno di loro abbia sentito il giocatore Decilesi Leonardo ... proferire alcuna frase offensiva ...*”.

In altri termini nemmeno la società esclude che tale frase sia stata detta ed, inoltre, non viene offerto alcun elemento puntuale al fine di escludere la correttezza di quanto evidenziato dall’Arbitro né viene nemmeno avanzata alcuna richiesta istruttoria finalizzata a dimostrare l’estraneità del giocatore ai fatti ad esso ascritti.

Ritiene, invece, la Corte d’Appello che vada modificata, ai sensi dell’art. 78 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione, atteso che il Giudice di primo grado ha - pur riconoscendo la gravità del comportamento ascritto - comminato una sanzione a tempo che, invece, non pare coerente con quanto previsto dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, in caso che sia la prima violazione per il tesserato sanzionato, una sanzione minima di 10 giornate, mentre la squalifica a tempo è prevista in caso di reiterazione del comportamento.

Peraltro solo una sanzione in giornate si dimostra concretamente afflittiva in momenti – come quelli attuali – in cui i campionati potrebbero essere fatti oggetto di sospensione per motivi legati alla diffusione del Covid.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,  
delibera di respingere il reclamo in epigrafe ed – a modifica della sanzione irrogata – dispone la squalifica del Giocatore Decilesi Leonardo per dieci (10) giornate comprensive di quelle che eventualmente il giocatore abbia già scontato prima della pubblicazione della presente decisione.  
Dispone l’addebito della tassa reclamo.

Il Relatore  
F.to Gianni Solinas

Il Presidente  
F.to Diego Manente

Il Segretario  
F.to Sabrina Cazzin

**Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 9 novembre 2020  
Bonifico bancario su B N L , ag. Venezia Marghera Iban IT 28 E 01005 02045 00000000906  
Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND**

**Publicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 30 Ottobre 2020**

*Il Segretario*  
(Roberto Squizzato)

*Il Delegato*  
(Giampietro Piccoli)